



Corpo Polizia Locale

Provincia di Sondrio - 1816m s.l.m. - Zona extradoganale
23030 Livigno (So) - Via Borch, 108 - Tel. 0342.991.199 - Fax 0342.991.191
www.comune.livigno.so.it - E-mail: polizia@comune.livigno.so.it
Cod. Fiscale: 83000850145

OGGETTO: Art. 94, comma 4-bis del C.d.S., e art. 247-bis, d.P.R. nr. 495/1992
– Nuove disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell'intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli.

Dal 3 novembre 2014, come previsto dalla **circolare n. 15513 del 10 luglio 2014 del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti**, diventeranno operative le procedure inerenti l'obbligo di comunicare **da parte dell'avente causa** (*ovvero, dal dante causa, su delega dell'avente causa*) al DTT, al fine della annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli, entro 30 giorni dal loro verificarsi, gli atti da cui derivi **una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso.**

Sono escluse, fino all'emanazione di nuove disposizioni, gli utilizzatori di veicoli adibiti al trasporto di cose o di persone sulla base di:

- iscrizione al REN (registro elettronico nazionale) o all'albo degli autotrasportatori;
- licenza per il trasporto di cose in conto proprio;
- autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi (taxi e NCC).

Queste novità sono state previste dalla legge 120/2010, con l'introduzione del comma 4-bis nell'art. 94 del C.d.S. che ha demandato l'individuazione delle fattispecie ricadenti nella nuova previsione legislativa all'art. 247-bis del regolamento di esecuzione del C.d.S. (introdotto con D.P.R. 28 settembre 2012 n. 198).

La concreta applicazione, è stata, però, rimandata per permettere la realizzazione delle procedure informatiche indispensabili per dar corso ai procedimenti amministrativi di aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, come previsto dall'art. 94, comma 4-bis C.d.S.. La motivazione dell'introduzione di tale norma deriva dalla necessità di conoscere in ogni momento il responsabile della circolazione del veicolo.

Quali casi prevedono l'obbligo dell'aggiornamento della carta di circolazione ?

Le nuove procedure si applicano al momento esclusivamente con riferimento alle carte di circolazione relativi agli autoveicoli, motoveicoli (compresi i ciclomotori) ed ai rimorchi, la cui disponibilità non sia assoggettata al possesso di titoli autorizzativi, nel caso in cui:

- **vi sia una variazione della denominazione dell'ente intestatario** (ciò anche a seguito di atti di trasformazione o fusione societaria, a condizione che non diano luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitino di annotazione nel P.R.A.);

- **vi sia una variazione delle generalità della persona fisica intestataria** (cioè nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, luogo di residenza), che possono dipendere da provvedimenti giudiziari o anagrafici, ovvero per variazioni toponomastiche o di numerazione civica;
- un soggetto abbia la temporanea disponibilità, **per un periodo superiore a 30 giorni**, di un veicolo intestato ad un terzo, a seguito di:
 - ✓ **un contratto o atto unilaterale** secondo le norme del codice civile;
 - ✓ **comodato** di veicoli che vengono dati in uso a terzi per periodo superiore a trenta giorni (*sono esclusi i familiari conviventi*);
 - ✓ **comodato in uso gratuito di autoveicoli aziendali** che vengono affidati dall'azienda (*sia che si tratti di proprietà o di disponibilità*) in uso promiscuo "lavoro-tempo libero" a dipendenti, amministratori, soci, ecc., per periodi superiori a 30 giorni;
 - ✓ **un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale** (*con facoltà d'uso*);
 - ✓ **un contratto di locazione senza conducente**;
- **si debba procedere alla intestazione a nome di soggetti giuridicamente incapaci**;
- **vi sia un contratto di locazione di veicolo senza conducente per più di 30 giorni a Corpo di Polizia Locale**.
- **il veicolo intestato a deceduto, nelle more della successione, venga utilizzato da un erede per un periodo superiore a 30 giorni**;
- **il veicolo venga utilizzato con contratto "rent to buy"** (*prassi contrattuale con cui si affitta un veicolo a fronte di un canone periodico, con la possibilità di acquistarne la proprietà, a scadenza del termine prefissato, pagando una somma a saldo del prezzo*).
- **il veicolo appartenga al patrimonio di un "Trust"** (*rapporto giuridico scaturente da un contratto o da un testamento con il quale un soggetto c.d. "settlor" trasferisce ad un altro soggetto c.d. "trustee" beni e diritti con l'obbligo di amministrarli nell'interesse del "settlor" stesso o di un terzo beneficiario, ovvero per il perseguimento di uno scopo determinato*).

Per quali atti ?

L'obbligo dell'annotazione sulla carta di circolazione e nell'Archivio Nazionale dei Veicoli è previsto **per gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014**, laddove richiesto, però, gli utenti interessati possono provvedere all'aggiornamento delle carte di circolazione e delle carte di circolazione e dell'Archivio Nazionale dei Veicoli anche con riferimento agli atti insorti anteriormente al 3 novembre 2014, ed in specie quelli posti in **essere tra il 7 dicembre 2012 ed il 2 novembre 2014**.

A chi compete l'obbligo della comunicazione ?

Per tutte le fattispecie elencate sopra, quando si realizza la condizione della disponibilità temporanea di un veicolo da parte di un soggetto diverso dall'intestatario, per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, sono previsti **a carico degli aventi causa**, gli obblighi di comunicazione finalizzati all'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli e della carta di circolazione.

Sono comunque da ritenere legittimamente assolti gli obblighi di cui sopra, laddove la comunicazione venga effettuata **dal dante causa** su delega scritta dell'avente causa.

"L'avente causa"

Per avente “avente causa”, cioè il soggetto al quale sono posti a carico gli obblighi previsti dall'art. 94, comma 4-bis C.d.S., si intende:

- Il comodatario;(colui che beneficia del comodato)

- L'affidatario nel caso della custodia giudiziale;
- Il locatario o il sublocatario, in caso di locazione senza conducente;
- Gli eredi;
- L'utilizzatore nel caso di contratto di “rent to buy”;

“Il dante causa”

Per “dante causa”, cioè il soggetto al quale, su delega “dell'avente causa” sono posti a carico gli obblighi previsti dall'art. 94, comma 4-bis C.d.S., si intende:

- L'intestatario della carta di circolazione;
- il sublocatore nel caso di sublocazione senza conducente.

“L'intestatario della carta di circolazione”

Per intestatario della carta di circolazione si deve intendere:

- il proprietario del veicolo, ivi compreso il trustee, il locatore (*nel caso di locazione senza conducente*), il nudo proprietario (*in caso di usufrutto*) e l'acquirente (*in caso di acquisto con patto di riservato dominio*);
- il locatario (*nel caso di leasing*);
- l'usufruttuario

Le criticità della normativa

1. In caso di comodato annotato a chi deve essere notificato il verbale ?

Da un punto di vista meramente letterale sembrerebbe che la sanzione vada notificata **al comodante**, (*chi concede in comodato*) ma l'intento dell'art. 94 comma 4-bis è quello di individuare in maniera categorica l'effettivo responsabile della violazione, nell'ipotesi in cui vi sia a monte un atto che lo individui. **L'art. 196 C.d.S. infatti non contempla la figura del comodante.**

Se andiamo oltretutto a vedere l'art. 247-bis del regolamento, notiamo che in caso di comodato si provvede al solo aggiornamento della carta di circolazione mentre l'annotazione sull'archivio nazionale (*dal quale ricaviamo i dati*) avviene negli altri casi.

Pertanto la logica porterebbe a pensare che **la notifica vada fatta ad entrambi (comodante e comodatario).**

- **In questo caso chi dei due è obbligato a comunicare il nominativo del conducente per la decurtazione dei punti ?**

Tale obbligo della comunicazione del nominativo del conducente andrebbe ascritto **al solo comodatario**, visto che il comodante, di fatto, ha ceduto la disponibilità del bene ad un altro soggetto che avrà poi l'obbligo di restituirglielo.

2. In caso di comodato non annotato che cosa succede se il comodante riceve la notifica del verbale e conseguentemente segnala il contratto ?

La segnalazione della stipula del comodato da parte del comodante servirà al solo fine di “tirare dentro” nella responsabilità solidale anche il comodatario e non potrà pertanto operare l'estromissione prevista per il soggetto estraneo dall'art. 386 del regolamento.

Ovviamente in questo caso si dovrà procedere nei confronti del comodatario per la violazione prevista dall'art. 94 commi 4-bis e 3.

- **In questo caso chi dei due è obbligato a comunicare il nominativo del conducente per la decurtazione dei punti ?**

Come nel caso di comodato annotato l'obbligo della comunicazione del nominativo del conducente andrebbe ascritto **al solo comodatario**, visto che il comodante, di fatto, ha ceduto la disponibilità del bene ad un altro soggetto (*anche se quest'ultimo ha ommesso di annotare il comodato*) che avrà poi l'obbligo di restituirglielo.

- **Una volta che il comodante segnala il comodato (*che non è stato annotato dall'avente causa*), dovrà essere rinotificato il verbale a quest'ultimo in modo che esso possa godere del beneficio del termine per il pagamento che avrà il comodatario ?**

Il comodante non dovrebbe essere "*rimesso in termini per il pagamento*" in quanto i termini decorrono dalla notifica. Naturalmente, trattandosi di una obbligazione solidale, prima che diventi titolo esecutivo per la riscossione coatta, si dovrà attendere che siano decorsi i termini per il comodatario (*lo stesso iter che si adotta per il conducente ed il proprietario*).

3. Se il veicolo è stato dato in comodato annotato al comodatario, che succede se alla guida c'è il comodante ?

Questa situazione non è sanzionabile. Infatti, l'art. 94, comma 4-bis, C.d.S. e l'art. 247-bis del regolamento di esecuzione del C.d.S. presuppongono sempre l'esistenza di un atto.

L'obbligo di annotazione riguarda pertanto il contratto di comodato, che poi non presuppone una guida esclusiva del comodatario, ma solo una messa a disposizione dello stesso di un veicolo.

4. In caso di mancata annotazione della risoluzione anticipata del comodato (*laddove se ne venga a conoscenza*), ovvero, della mancata annotazione di una proroga contrattuale, è sanzionabile chi ha ommesso la segnalazione ?

Anche queste ipotesi potrebbero rientrare nell'art. 94, comma 4-bis, C.d.S., visto che comunque si ha una variazione della disponibilità del veicolo, anche in caso di proroga, dato che la data di cessazione è indicata nella carta di circolazione.

Le ipotesi di cui sopra valgono anche per il rent to buy.

Art. 247-bis

(D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada)
(Art. 94 Codice della strada)

Variazione dell'intestatario della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

1. In caso di variazione della denominazione dell'ente intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, anche derivante da atti di trasformazione o di fusione societaria, che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitano, in forza della disciplina vigente in materia, di annotazione nel pubblico registro automobilistico, gli interessati chiedono al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'aggiornamento della carta di circolazione.
Le medesime disposizioni si applicano nel caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione.

2. **Gli uffici di cui al comma 1, procedono, a richiesta degli interessati:**
 - a) all'aggiornamento della carta di circolazione, intestata ad altro soggetto, relativa agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi dei quali gli interessati hanno la temporanea disponibilità, per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale; sulla carta di circolazione è annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell'affidatario; nel caso di comodato, sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi;
 - b) all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciando apposita ricevuta, nel caso di locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per periodi superiori ai trenta giorni; nel predetto archivio è annotato il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto;
 - c) alla nuova immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli destinati esclusivamente ai servizi di polizia stradale, assegnando la speciale targa di cui all'articolo 246, comma 2, in dotazione dei Corpi di polizia provinciale e municipale a titolo di locazione senza conducente per periodi superiori ai trenta giorni; sulla carta di circolazione, intestata a nome del locatore, è annotato il Corpo di polizia provinciale o municipale locatario e la durata del relativo contratto;
 - d) all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati a nome di soggetti incapaci, mediante annotazione dei dati anagrafici del genitore o del tutore responsabile della circolazione del veicolo;
 - e) al di fuori dei casi precedenti, all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che siano in disponibilità di soggetto diverso dall'intestatario per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali che, in conformità alle norme dell'ordinamento civilistico, comunque determinino tale disponibilità.